

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ⁽¹⁾ stabilisce il meccanismo di disciplina finanziaria che prevede un adeguamento del livello del sostegno diretto quando le stime indicano che, in un dato esercizio finanziario, sarà superato il submassimale per la spesa connessa al mercato e per i pagamenti diretti di cui alla rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽²⁾, con un margine di sicurezza di 300 000 000 EUR.
- (2) Il summenzionato sottomassimale copre le spese per i pagamenti diretti prima di qualsiasi trasferimento di risorse ai programmi di sviluppo rurale e prima della modulazione. Il testo del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe pertanto essere chiarito in modo da prevedere che la spesa da raffrontare al submassimale tenga conto anche di eventuali trasferimenti al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dei possibili trasferimenti al FEASR nel settore vitivinicolo risultanti dall'applicazione dell'articolo 190 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽³⁾.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁴⁾, ha autorizzato la Commissione ad adottare, tra l'altro, una disposizione per affrontare la situazione in cui l'assegnazione di diritti all'aiuto a un agricoltore porterebbe a un profitto eccezionale per l'agricoltore. Tale situazione potrebbe altresì verificarsi ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e dovrebbe pertanto essere affrontata.

- (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 alcuni Stati membri hanno scelto l'attuazione del regime di pagamento unico e l'attuazione parziale, a livello regionale, del regime di pagamento unico nel settore delle carni ovine e caprine nonché nel settore delle carni bovine. Considerazioni di carattere regionale possono altresì essere rilevanti per le decisioni da prendere ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 per continuare o adattare l'attuazione parziale del regime di pagamento unico in quei settori. Dovrebbe pertanto essere possibile prendere tali decisioni a livello regionale.

- (5) Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede l'assegnazione di diritti all'aiuto se un agricoltore in uno dei settori interessati non detiene alcun diritto all'aiuto. Tuttavia, questa disposizione non tratta adeguatamente la situazione in cui quell'agricoltore nondimeno dichiara un numero di diritti all'aiuto in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico. In quel caso l'agricoltore non sarebbe o sarebbe soltanto parzialmente in grado di attivare i nuovi diritti all'aiuto assegnati poiché tutti o alcuni degli ettari ammissibili dell'agricoltore sarebbero già stati usati per attivare i diritti in affitto. È pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea in base alla quale all'agricoltore interessato devono essere assegnati i diritti all'aiuto per gli ettari dichiarati che corrispondono a quegli ettari oltre gli ettari

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

